

**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 21/06/2012

N. 88

**OGGETTO : DETERMINAZIONE IN ORDINE ALL'ITER DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER I TRATTENIMENTI MUSICALI IN UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ART. 68-69 T.U.L.P.S. FISSATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.182 DEL 14.05.2009.**

L'anno Duemiladodici, addì ventuno del mese di Giugno, alle ore 15:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

- |    |                     |                |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | VACCAREZZA GIULIANO | - Sindaco      |
| 2. | CAVERI MAURO        | - Vice Sindaco |
| 3. | ARMANINO MAURO      | - Assessore    |
| 4. | BACCHELLA LAURA     | - Assessore    |
| 5. | DASSO LORENZO       | - Assessore    |
| 6. | IMPARATO CARMINE    | - Assessore    |
| 7. | MANCA RAFFAELE      | - Assessore    |
| 8. | STEFANI GUIDO       | - Assessore    |


PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
7	1

**T O T A L E**

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

**RICORDATA** la deliberazione della Giunta Comunale n.182 del 14.05.2009 con la quale è stato definito il procedimento per il rilascio della licenza accessoria di trattenimenti musicali in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande prevista dagli artt. 68-69 del T.U.L.P.S. e fissati limiti organizzativi -temporali a tali attività assoggettata ad autorizzazione;

**PRESO ATTO** delle recenti disposizioni legislative di liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, che hanno ha abrogato:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.

**CHE** in tale contesto legislativo deve intendersi integralmente superata la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 14.05.2009 che aveva a suo tempo definito il procedimento relativo alla licenza accessoria di trattenimenti musicali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande art.68-69 T.U.L.P.S. con la quale si erano assunte limitazioni che prevedevano anche restrizioni a tali attività;



VISTO il "Regolamento acustico comunale e la disciplina delle attività rumorose" approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 09.02.2007 a tutt'oggi fonte principale di gestione e controllo della materia;

SENTITA la conferenza interna dello Sportello Unico in data 16.05.2012, convocata a sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n.18/2010, che ha formulato indicazioni sostitutive in ordine al procedimento di che trattasi, al fine di uniformarlo al nuovo quadro legislativo nella finalità espressa della liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese così come fissato dal legislatore :

*" Le attività di Pubblica Sicurezza svolte in un Pubblico Esercizio e/o in un esercizio commerciale per l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali in forma temporanea art.68-69 T.U.L.P.S. alla luce del nuovo quadro prefigurato dalla norma nazionale, nella finalità espressa di favorire la liberalizzazione delle attività sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività , fermo restando comunque che nella stessa dovrà essere asseverato:*

*- che l'attività di pubblico esercizio deve rimanere l'attività prevalente e senza alterare lo stato e destinazione del locale;*

*- che il titolare deve essere in possesso del certificato SIAE o equipollente;*

*- che l'attività di intrattenimento deve essere rivolta esclusivamente alla clientela abituale, non pubblicizzata con interventi straordinari, non venga pagato alcun biglietto e non ci siano aumenti di consumazioni;*

*- che il concertino avvenga senza strutture particolari e intrattenimento danzante;*

*- che l'attività non sia e implichi attività imprenditoriale a se stante;*

*- che la stessa avvenga senza allestimenti di particolari di strutture e nel rispetto della quiete pubblica e degli orari fissati dal vigente regolamento acustico;*

*-che venga prodotta a supporto della SCIA relazione acustica dalla quale risulti la conformità della stessa ai limiti regolamentari fissati.*

*Resta ovviamente fermo che eventuali richieste di deroga al REGOLAMENTO ACUSTICO singole o contestuali all'attività sono soggette a autorizzazione dell'Ufficio Ambiente, in tale caso è necessaria l'istanza che è soggetta a procedura ordinaria fissata dal Regolamento stesso essendo valutazione autorizzativa anche discrezionale."*

La SCIA deve essere presentata in n. 2 copie, una verrà timbrata in restituzione e dovrà essere tenuta nel locale per eventuali controlli.

ATTESA la necessità di rideterminare l'iter del procedimento amministrativo di competenza dei servizi comunali nei termini sopraproposti dalla conferenza interna;

DATO ATTO, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguente ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica in data 16/06/2012;

DATO ATTO CHE l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Amministrazione Comunale e che pertanto non è necessario il parere contabile di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;



RILEVATO che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento e del SUAP Geom. Pietro Bonicelli;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n° 7, (assente l'Assessore Raffaele Manca), palesemente espressi.

### DELIBERA

1) Di dare atto che la deliberazione della Giunta Comunale n.182 del 14.05.2009 per le motivazioni sopraesposte deve intendersi superata ed il procedimento autorizzativo dei piccoli intrattenimenti musicali, in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande prevista dall'art. 68- 69 del T.U.L.P.S., articolato come oltre:

- a) *Le attività di Pubblica Sicurezza svolte in un Pubblico Esercizio e/o in un esercizio commerciale per l'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali in forma temporanea art.68-69 T.U.L.P.S. alla luce del nuovo quadro prefigurato dalla norma nazionale, nella finalità espressa di favorire la liberalizzazione delle attività sono oggette a segnalazione certificata di inizio attività;*
- b) *vengono definiti intrattenimenti musicali le esecuzioni musicali a carattere saltuario, occasionale, effettuate al chiuso e/o all'aperto in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti anche con ricorso a strumento meccanico;*
- c) *Nella segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere asseverato:*
- d) *- che l'attività di pubblico esercizio deve rimanere l'attività prevalente e senza alterare lo stato e destinazione del locale;*
- e) *- che il titolare deve essere in possesso del certificato SIAE o equipollente;*
- f) *- che l'attività di intrattenimento deve essere rivolta esclusivamente alla clientela abituale, non pubblicizzata con interventi straordinari, non venga pagato alcun biglietto e non ci siano maggiorazioni al listino prezzi;*
- g) *- che il concertino avvenga senza strutture particolari e intrattenimento danzante;*
- h) *- che l'attività non sia e implichi attività imprenditoriale a se stante;*
- i) *- che la stessa avvenga senza allestimenti di particolari di strutture e nel rispetto della quiete pubblica e degli orari fissati dal vigente regolamento acustico;*
- j) *-che venga prodotta a supporto della SCIA relazione acustica dalla quale risulti la conformità della stessa ai limiti regolamentari fissati.*
- k) *La SCIA deve essere presentata in n. 2 copie, una verrà timbrata in restituzione e dovrà essere tenuta nel locale per eventuali controlli.*



Resta ovviamente fermo che eventuali richieste di deroga al REGOLAMENTO ACUSTICO singole o contestuali all'attività sono soggette a autorizzazione del Comune, in tale caso è necessaria l'istanza che è soggetta a procedura ordinaria fissata dal Regolamento stesso essendo valutazione autorizzativa anche discrezionale.


- 2) La documentazione di impatto acustico da allegare alla segnalazioni di inizio attività, dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che documenti i livelli sonori previsti dall'attività, e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti acustici assoluti di zona e differenziali all'interno degli ambienti abitativi. Tale documentazione dovrà essere redatta in conformità al Regolamento Acustico Comunale;
- 3) La segnalazione di inizio attività verrà trasmessa ai Servizi Tutela Ambiente ed al Comando Polizia Municipale per i controlli e le verifiche rispettiva competenza;
- 4) I trattenimenti musicali all'esterno dei pubblici esercizi, sia che vengano organizzati nell'ambito di spazi privati o di suolo pubblico in concessione, ricadono nella normativa prevista dal vigente regolamento acustico comunale;
- 5) All'interno dei pubblici esercizi e, comunque, consentita la diffusione di mero sottofondo musicale-musica d'ambiente o di semplice compagnia, connessa allo svolgimento dell'attività, ovvero è consentito l'utilizzo di televisori o apparecchiature similari, nel limite dell'orario stabilito dal vigente Regolamento acustico entro le ore 24.00, (salvo proroga) e fermo restando l'obbligo da parte del titolare del rigoroso rispetto del livello sonoro previsto nella zona acustica di riferimento in modo da non arrecare disturbo alla pubblica quiete ed al riposo delle persone;
- 6) di dare idonea pubblicità del presente atto mediante affissione all'albo pretorio, l'inserzione nel sito web del Comune di Lavagna e la diffusione attraverso le associazioni di categoria e la pubblicizzazione dei moduli da utilizzarsi sul sito del SUAP;
- 7) di inviare, ai fini delle rispettive competenze, copia della presente al Comando Polizia Municipale ed al Servizio Tutela Ambiente;

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale  
(C. Orlando)



=====  
Pubblicata in data 25 GIU. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

